



# CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOLOGI

VIA VITTORIA COLONNA, 40 - 00193 ROMA  
TEL: (06) 68807736 - 68807737 - FAX (06) 68807742  
email: info@cnggeologi.it

A tutti gli  
Ordini Regionali dei Geologi

## LORO SEDI

Roma, 11 settembre 2023

Consiglio Nazionale dei Geologi  
Cod. Ente: cnodg Cod. Registro: OUT  
UO: Consiglio Nazionale dei Geologi  
**Prot.N. 0002064 del 11/09/2023**  
Rif. Ordini Regionali dei Geologi

## CIRCOLARE N° 517

**OGGETTO: INFORMATIVA CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 2023, N. 75, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, DI AGRICOLTURA, DI SPORT, DI LAVORO E PER L'ORGANIZZAZIONE DEL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA PER L'ANNO 2025".**

In data 16 agosto 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 112 di conversione del Decreto Legge 22 giugno 2023, n. 75 recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025", cd. "Decreto PA 2", che si trasmette in allegato.

Nel dettaglio, la nuova norma modifica il testo dell'articolo 2, comma 2-bis, del DL 31 agosto 2013, n.101, aggiungendo un nuovo periodo, con l'obiettivo di escludere la soggezione automatica degli ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico.

Di seguito la nuova normativa (in grassetto la modifica di interesse):

### **Art. 2, comma 2 bis, DL n. 101/2013**

*"2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica. **Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali in quanto enti aventi***

*natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente. Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.*

La rilevanza dell’innovazione sopracitata merita di essere contestualizzata adeguatamente in quanto semplifica notevolmente il campo degli adempimenti cui gli Ordini professionali sono soggetti.

**Pertanto, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli Ordini professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle pubbliche amministrazioni, lo deve prevedere espressamente.**

Non è invece stata approvata la richiesta di soppressione dell’ultimo comma dell’art. 2, comma 2 bis, DL 101/2013, e cioè la previsione per cui **“per tali enti e organismi (cioè gli Ordini professionali) restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”**. L’art. 60 comma 2 del Testo unico del pubblico impiego è quello che prevede la comunicazione dei costi del personale alla Ragioneria generale dello Stato e alla Corte dei conti.

Alla luce del quadro normativo così delineato, resta dunque in capo agli Ordini Regionali l’obbligo di rilevare e comunicare i costi del personale.

Cordiali saluti.



IL PRESIDENTE

Arcangelo Francesco Violo

A handwritten signature in blue ink, reading "Arcangelo Francesco Violo", written in a cursive style.